Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 163

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - **Sabato, 1° luglio 1967** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 11 giugno 1967, n. **468**.
Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa alle infrazioni e determinati altri atti compiuti a bordo di aeromobili, firmata a Tokio il 14 settembre 1963 . . Pag. 3534

LEGGE 11 giugno 1967, n. **469**.
Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale n. 4 che apporta emendamenti all'Accordo monetario europeo ed al Protocollo di applicazione provvisoria dell'Accordo stesso del 5 agosto 1955, firmato a Parigi il 12 dicembre 1961. Pag. 3539

LEGGE 21 giugno 1967, n. **470**.
Integrazione della legge 3 novembre 1952, n. 1789, concernente la posizione di ufficiali che rivestono determinate cariche . . . . Pag. 3541

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1967, n. **471**.
Autorizzazione all'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro, con sede in Roma, ad acquistare un immobile sito in Lissone . . . . Pag. 3542

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1967, n. **472**.
Fusione dell'Istituto scrofolosi, con sede in Cremona, nell'Opera pia « Colonie riunite cremonesi » . . . . Pag. 3542

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 maggio 1967, n. **473**.
Estinzione dell'Asilo infantile con sede in Medole (Mantova) . . . . Pag. 3542

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1967, n. **474**.
Riconoscimento della personalità giuridica della casa religiosa denominata « Opera Ritiri Spirituali Santa Croce della Compagnia di Gesù », con sede in San Mauro Torinese (Torino) . . . . Pag. 3542

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1967, n. **475**.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia della Beata Vergine Addolorata, in Milano. Pag. 3542

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 marzo 1967.
Nomina dei componenti del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste . . . . Pag. 3542

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1967.
Modifica al decreto ministeriale 28 maggio 1962 concernente l'uso degli imballaggi relativi alle esportazioni di frutta e ortaggi . . . . Pag. 3544

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1967.
Determinazione del canone per le riprese fotografiche eseguite negli immobili artistici-storici-archeologici in uso al Ministero della pubblica istruzione . . . . . Pag. 3544

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1967.
Concessioni di temporanea importazione . . . Pag. 3545

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1967.
Revisione dei compensi dovuti dagli armatori alle Società S.I.R.M. e TELEMAR, concessionarie del servizio radioelettrico di bordo . . . . Pag. 3547

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1967.
Riduzione della tariffa di vendita delle sigarette Diana Filter Tip (King Size) . . . . Pag. 3547

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1967.
Variazione della tariffa di vendita dei tabacchi di alcune marche di prodotti esteri . . . . Pag. 3547

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Trasferimento di notai. Pag. 3549

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Ragusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . . Pag. 3549

Autorizzazione al comune di Anghiari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . . Pag. 3549

Autorizzazione al comune di Trivigliano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966. Pag. 3549

Autorizzazione al comune di Palanzano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966. Pag. 3550

Autorizzazione al comune di Poggio Mirteto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966. Pag. 3550

Autorizzazione al comune di Marta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . . . Pag. 3550

Autorizzazione al comune di Bassano in Teverina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967. Pag. 3550

Autorizzazione al comune di Savogna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 3550

Autorizzazione al comune di Montenars ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . . Pag. 3550

Autorizzazione al comune di Fiumicello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 3550

Autorizzazione al comune di Lari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . . . Pag. 3550

Autorizzazione al comune di Montelabbate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 3550

Autorizzazione al comune di San Bassano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . . Pag. 3550

Autorizzazione al comune di Morro d'Alba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 3550

Autorizzazione al comune di Mergo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 3550

Autorizzazione al comune di Castelplanio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 3550

Autorizzazione al comune di Colobraro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 3550

Autorizzazione al comune di Ciminà ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . . . Pag. 3551

Autorizzazione al comune di Piedimonte San Germano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967. Pag. 3551

Autorizzazione al comune di Careri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . . . Pag. 3551

Autorizzazione al comune di San Donato Val Comino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967. Pag. 3551

Ministero del tesoro: Medie dei cambi e dei titoli Pag. 3551

Ministero della pubblica istruzione:

Vacanza della cattedra di « Storia » presso la Facoltà di magistero dell'Università di Bari . . . . . . Pag. 3552

Autorizzazione all'Università di Padova ad acquistare immobili . . . . Pag. 3552

Ministero dei lavori pubblici: Esito di ricorso . Pag. 3552

Ministero delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato: Esito di ricorso . . . . . Pag. 3552

CONCORSI ED ESAMI

Ministero del tesoro: Concorso per la nomina ad agente di cambio presso la Borsa valori di Palermo . . Pag. 3553

Ministero della difesa:

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a sette sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Servizio automobilistico . . . . Pag. 3555

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a due sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Servizio di commissariato (ruolo sussistenza) . Pag. 3555

Ministero dei lavori pubblici: Diario delle prove scritte del concorso regionale pubblico per titoli ed esami a dieci posti di ingegnere in prova del Genio civile per gli uffici aventi sede nel Friuli-Venezia Giulia . . . . Pag. 3556

Ufficio medico provinciale di Alessandria: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria . Pag. 3556

REGIONI

Regione Friuli-Venezia Giulia:

LEGGE REGIONALE 12 giugno 1967, n. **11.**

Interventi per studi e ricerche di carattere tecnologico nel territorio regionale . . . . Pag. 3556

LEGGI E DECRETI

LEGGE 11 giugno 1967, n. 468.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa alle infrazioni e determinati altri atti compiuti a bordo di aeromobili, firmata a Tokio il 14 settembre 1963.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione relativa alle infrazioni e determinati altri atti compiuti a bordo di aeromobili, firmata a Tokio il 14 settembre 1963.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 21 della Convenzione stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 giugno 1967

SARAGAT

MORO — FANFANI — TAVIANI — REALE — SCALFARO — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

Convenzione relativa alle infrazioni ed altri atti commessi a bordo degli aeromobili (Tokio, 14 settembre 1963)

CONVENTION RELATIVE AUX INFRACTIONS ET À CERTAINS AUTRES ACTES SURVENANT A BORD DES AÉRONEFS

Les Etats Parties à la présente Convention sont convenus des dispositions suivantes:

TITRE I

Champ d'application de la Convention

Article 1er

1. La présente Convention s'applique:

a) aux infractions aux lois pénales;

b) aux actes qui, constituant ou non des infractions, peuvent compromettre ou compromettent la sécurité de l'aéronef ou de personnes ou de biens à bord, ou compromettent le bon ordre et la discipline à bord.

2. Sous réserve des dispositions du Titre III, la présente Convention s'applique aux infractions commises ou actes accomplis par une personne à bord d'un aéronef immatriculé dans un Etat contractant pendant que cet aéronef se trouve, soit en vol, soit à la surface de la haute mer ou d'une région ne faisant partie du territoire d'aucun Etat.

3. Aux fins de la présente Convention, un aéronef est considéré comme en vol depuis le moment où la force motrice est employée pour décoller jusqu'au moment où l'atterrissage a pris fin.

4. La présente Convention ne s'applique pas aux aéronefs utilisés à des fins militaires, de douane ou de police.

Article 2

Sans préjudice des dispositions de l'Article 4 et sous réserve des exigences de la sécurité de l'aéronef et des personnes ou des biens à bord, aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme autorisant ou prescrivant l'application de quelque mesure que ce soit dans le cas d'infractions à des lois pénales de caractère politique ou fondées sur la discrimination raciale ou religieuse.

TITRE II

Compétence

Article 3

1. L'Etat d'immatriculation de l'aéronef est compétent pour connaître des infractions commises et actes accomplis à bord.

2. Tout Etat contractant prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence, en sa qualité d'Etat d'immatriculation, aux fins de connaître des infractions commises à bord des aéronefs inscrits sur son registre d'immatriculation.

3. La présente Convention n'écarte aucune compétence pénale exercée conformément aux lois nationales.

Article 4

Un Etat contractant qui n'est pas l'Etat d'immatriculation ne peut gêner l'exploitation d'un aéronef en vol en vue d'exercer sa compétence pénale à l'égard d'une infraction commise à bord que dans les cas suivants:

a) cette infraction a produit effet sur le territoire dudit Etat;

b) cette infraction a été commise par ou contre un ressortissant dudit Etat ou une personne y ayant sa résidence permanente;

c) cette infraction compromet la sécurité dudit Etat;

d) cette infraction constitue une violation des règles ou règlements relatifs au vol ou à la manoeuvre des aéronefs en vigueur dans ledit Etat;

e) l'exercice de cette compétence est nécessaire pour assurer le respect d'une obligation qui incombe audit Etat en vertu d'un accord international multilatéral.

TITRE III

Pouvoirs du commandant d'aéronef

Article 5

1. Les dispositions du présent Titre ne s'appliquent aux infractions et aux actes commis ou accomplis, ou sur le point de l'être, par une personne à bord d'un aéronef en vol, soit dans l'espace aérien de l'Etat d'immatriculation, soit au-dessus de la haute mer ou d'une région ne faisant partie du territoire d'aucun Etat, que si le dernier point de décollage ou le prochain point d'atterrissage prévu est situé sur le territoire d'un Etat autre que celui d'immatriculation, ou si l'aéronef vole ultérieurement dans l'espace aérien d'un Etat autre que l'Etat d'immatriculation, ladite personne étant encore à bord.

2. Aux fins du présent Titre, et nonobstant les dispositions de l'Article 1er, paragraphe 3, un aéronef est considéré comme en vol depuis le moment où, l'embarquement étant terminé, toutes ses portes extérieures ont été fermées jusqu'au moment où l'une de ces portes est ouverte en vue du débarquement. En cas d'atterrissage forcé, les dispositions du présent Titre continuent de s'appliquer à l'égard des infractions et des actes survenus à bord jusqu'à ce que l'autorité compétente d'un Etat prenne en charge l'aéronef ainsi que les personnes et biens à bord.

Article 6

1. Lorsque le commandant d'aéronef est fondé à croire qu'une personne a commis ou accompli ou est sur le point de commettre ou d'accomplir à bord une infraction ou un acte, visés à l'Article 1er, paragraphe 1, il peut prendre, à l'égard de cette personne, les mesures raisonnables, y compris les mesures de contrainte, qui sont nécessaires:

a) pour garantir la sécurité de l'aéronef ou de personnes ou de biens à bord;

b) pour maintenir le bon ordre et la discipline à bord;

c) pour lui permettre de remettre ladite personne aux autorités compétentes ou de la débarquer conformément aux dispositions du présent Titre.

2. Le commandant d'aéronef peut requérir ou autoriser l'assistance des autres membres de l'équipage et, sans pouvoir l'exiger, demander ou autoriser celle des passagers en vue d'appliquer les mesures de contrainte qu'il est en droit de prendre. Tout membre d'équipage ou tout passager peut également prendre, sans cette autorisation, toutes mesures préventives raisonnables,

s'il est fondé à croire qu'elles s'imposent immédiatement pour garantir la sécurité de l'aéronef ou de personnes ou de biens à bord.

Article 7

1. Les mesures de contrainte prises à l'égard d'une personne conformément aux dispositions de l'Article 6 cesseront d'être appliquées au-delà de tout point d'atterrissage à moins que:

a) ce point ne soit situé sur le territoire d'un Etat non contractant et que les autorités de cet Etat ne refusent d'y permettre le débarquement de la personne intéressée ou que des mesures de contrainte n'aient été imposées à celle-ci conformément aux dispositions de l'Article 6, paragraphe 1, *c*), pour permettre sa remise aux autorités compétentes;

b) l'aéronef ne fasse un atterrissage forcé et que le commandant d'aéronef ne soit pas en mesure de remettre la personne intéressée aux autorités compétentes;

c) la personne intéressée n'accepte de continuer à être transportée au-delà de ce point en restant soumise aux mesures de contrainte.

2. Le commandant d'aéronef doit, dans les moindres délais et, si possible, avant d'atterrir sur le territoire d'un Etat avec à son bord une personne soumise à une mesure de contrainte prise conformément aux dispositions de l'Article 6, informer les autorités dudit Etat de la présence à bord d'une personne soumise à une mesure de contrainte et des raisons de cette mesure.

Article 8

1. Lorsque le commandant d'aéronef est fondé à croire qu'une personne a accompli ou est sur le point d'accomplir à bord un acte visé à l'Article 1[er], paragraphe 1, *b*), il peut débarquer cette personne sur le territoire de tout Etat où atterit l'aéronef pour autant que cette mesure soit nécessaire aux fins visées à l'Article 6, paragraphe 1, *a*) ou *b*).

2. Le commandant d'aéronef informe les autorités de l'Etat sur le territoire duquel il débarque une personne, conformément aux dispositions du présent article, de ce débarquement et des raisons qui l'ont motivé.

Article 9

1. Lorsque le commandant d'aéronef est fondé à croire qu'une personne a accompli à bord de l'aéronef un acte qui, selon lui, constitue une infraction grave, conformément aux lois pénales de l'Etat d'immatriculation de l'aéronef, il peut remettre ladite personne aux autorités compétentes de tout Etat contractant sur le territoire duquel atterrit l'aéronef.

2. Le commandant d'aéronef doit, dans les moindres delais et si possible avant d'atterrir sur le territoire d'un Etat contractant avec à bord une personne qu'il a l'intention de remettre conformément aux dispositions du paragraphe précédent, faire connaître cette intention aux autorités de cet Etat ainsi que les raisons qui la motivent.

3. Le commandant d'aéronef communique aux autorités auxquelles il remet l'auteur présumé de l'infraction, conformément aux dispositions du présent article, les éléments de preuve et d'information qui, conformément à la loi de l'Etat d'immatriculation de l'aéronef, sont légitimement en sa possession.

Article 10

Lorsque l'application des mesures prévues par la présente Convention est conforme à celle-ci, ni le commandant d'aéronef, ni un autre membre de l'équipage, ni un passager, ni le propriétaire, ni l'exploitant de l'aéronef, ni la personne pour le compte de laquelle le vol a été effectué, ne peuvent être déclarés responsables dans una procédure engagée en raison d'un préjudice subi par la personne qui a fait l'objet de ces mesures.

TITRE IV

Capture illicite d'aéronefs

Article 11

1. Lorsque, illicitement, et par violence ou menace de violence, une personne à bord a gêné l'exploitation d'une aéronef en vol, s'en est emparé ou en a exercé le contrôle, ou lorsqu'elle est sur le point d'accomplir un tel acte, les Etats contractants prennent toutes mesures appropriées pour restituer ou conserver le contrôle de l'aéronef au commandant légitime.

2. Dans les cas visés au paragraphe précédent, tout Etat contractant où atterrit l'aéronef permet aux passagers et à l'équipage de poursuivre leur voyage aussitôt que possible. Il restitue l'aéronef et sa cargaison à ceux qui ont le droit de les détenir.

TITRE V

Pouvoirs et obligations des Etats

Article 12

Tout Etat contractant doit permettre au commandant d'un aéronef immatriculé dans un autre Etat contractant de débarquer toute personne conformément aux dispositions de l'Article 8, paragraphe 1.

Article 13

1. Tout Etat contractant est tenu de recevoir une personne que le commandant d'aéronef lui remet conformément aux dispositions de l'Article 9, paragraphe 1.

2. S'il estime que les circonstances le justifient, tout Etat contractant assure la détention ou prend toutes autres mesures en vue d'assurer la présence de toute personne auteur présumé d'un acte visé à l'Article 11, paragraphe 1, ainsi que de toute personne qui lui a été remise. Cette détention et ces mesures doivent être conformes à la législation dudit Etat; elles ne peuvent être maintenues que pendant le délai nécessaire à l'engagement de poursuites pénales ou d'une procédure d'extradition.

3. Toute personne détenue en application du paragraphe précédent, peut communiquer immédiatement avec le plus proche représentant qualifié de l'Etat dont elle a la nationalité; toutes facilités lui sont accordées à cette fin.

4. Tout Etat contractant auquel une personne est remise conformément aux dispositions de l'Article 9, paragraphe 1, ou sur le territoire duquel un aéronef atterrit après qu'un acte visé à l'Article 11, paragraphe 1, a été accompli, procède immédiatement à une enquête préliminaire en vue d'établir les faits.

5. Lorsqu'un Etat a mis une personne en détention conformément aux dispositions du présent article, il

avise immédiatement de cette détention, ainsi que des circonstances qui la justifient, l'Etat d'immatriculation de l'aéronef, l'Etat dont la personne détenue a la nationalité et, s'il le juge opportun, tous autres Etats intéressés. L'Etat qui procède à l'enquête préliminaire visée au présent article, paragraphe 4, en communique promptement les conclusions auxdits Etats et leur indique s'il entend exercer sa compétence.

Article 14

1. Si une personne qui a été débarquée conformément aux dispositions de l'Article 8, paragraphe 1, ou qui a été remise conformément aux dispositions de l'Article 9, paragraphe 1, ou qui a débarqué après avoir accompli un acte visé à l'Article 11, paragraphe 1, ne peut ou ne veut pas poursuivre son voyage, l'Etat d'atterrissage, s'il refuse d'admettre cette personne et que celle-ci n'ait pas la nationalité dudit Etat ou n'y ait pas établi sa résidence permanente, peut la refouler vers l'Etat dont elle a la nationalité ou dans lequel elle a établi sa résidence permanente, ou vers l'Etat sur le territoire duquel elle a commencé son voyage aérien.

2. Ni le débarquement, ni la remise, ni la détention, ni d'autres mesures, visées à l'Article 13, paragraphe 2, ni le renvoi de la personne intéressée ne sont considérés comme valant entrée sur le territoire d'un Etat contractant, au regard des lois de cet Etat relatives à l'entrée ou à l'admission des personnes. Les dispositions de la présente Convention ne peuvent affecter les lois des Etats contractants relatives au refoulement des personnes.

Article 15

1. Sous réserve des dispositions de l'article précédent, toute personne qui a été débarquée conformément aux dispositions de l'Article 8, paragraphe 1, ou qui a été remise conformément aux dispositions de l'Article 9, paragraphe 1 ,ou qui a débarquée après avoir accompli un acte visé à l'Article 11, paragraphe 1, et qui désire poursuivre son voyage peut le faire aussitôt que possible vers la destination de son choix, à moins que sa présence ne soit requise selon la loi de l'Etat d'atterrissage, aux fins de poursuites pénales et d'extradition.

2. Sous réserve de ses lois relatives à l'entrée et à l'admission, à l'extradition et au refoulement des personnes, tout Etat contractant dans le territoire duquel une personne a été débarquée conformément aux dispositions de l'Article 8, paragraphe 1, ou remise conformément aux dispositions de l'Article 9; paragraphe 1, ou qui a débarqué et à laquelle est imputé un acte visé à l'Article 11, paragraphe 1, accorde à cette personne un traitement qui, en ce qui concerne sa protection et sa sécurité, n'est pas moins favorable que celui qu'il accorde à ses nationaux dans des cas analogues.

TITRE VI

Autres dispositions

Article 16

1. Les infractions commises à bord d'aéronefs immatriculés dans un Etat contractant sont considérées, aux fins d'extradition, comme ayant été commises tant au lieu de leur perpétration que sur le territoire de l'Etat d'immatriculation de l'aéronef.

2. Compte tenu des dispositions du paragraphe précédent, aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme créant une obligation d'accorder l'extradition.

Article 17

En prenant des mesures d'enquête ou d'arrestation ou en exerçant de toute autre manière leur compétence à l'égard d'une infraction commise à bord d'un aéronef, les Etats contractants doivent dûment tenir compte de la sécurité et des autres intérêts de la navigation aérienne et doivent agir de manière à éviter de retarder sans nécessité l'aéronef, les passagers, les membres de l'équipage ou les marchandises.

Article 18

Si des Etats contractants constituent pour le transport aérien des organisations d'exploitation en commun ou des organismes internationaux d'exploitation et si les aéronefs utilisés ne sont pas immatriculés dans un Etat déterminé, ces Etats désigneront, suivant des modalités appropriées, celui d'entre eux qui sera considéré, aux fins de la présente Convention, comme Etat d'immatriculation. Ils aviseront de cette désignation l'Organisation de l'Aviation civile internationale qui en informera tous les Etats parties à la présente Convention.

TITRE VII

Dispositions protocolaires

Article 19

La présente Convention, jusqu'à la date de son entrée en vigueur dans les conditions prévues à l'Article 21, est ouverte à la signature de tout Etat qui, à cette date, sera membre de l'Organisation des Nations Unies ou d'une institution spécialisée.

Article 20

1. La présente Convention est soumise à la ratification des Etats signataires conformément à leurs dispositions constitutionnelles.

2. Les instruments de ratification seront déposés auprès de l'Organisation de l'Aviation civile internationale.

Article 21

1. Lorsque la présente Convention aura réuni les ratifications de douze Etats signataires, elle entrera en vigueur entre ces Etats le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt du douzième intrument de ratification. A l'égard de chaque Etat qui la ratifiera par la suite, elle entrera en vigueur la quatre-vingt-dixième jour après le dépôt de son instrument de ratification.

2. Dès son entrée en vigueur, la présente Convention sera enregistrée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies par l'Organisation de l'Aviation civile internationale.

Article 22

1. La présente Convention sera ouverte, après son entrée en vigueur, à l'adhésion de tout Etat membre de l'Organisation des Nations Unies ou d'une institution spécialisée.

2. L'adhésion sera effectuée par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès de l'Organisation de l'Aviation civile internationale et prendra effet le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date de ce dépôt.

Article 23

1. Tout Etat contractant peut dénoncer la présente Convention par une notification faite à l'Organisation de l'Aviation civile internationale.

2. La dénonciation prendra effet six mois après la date de réception de la notification par l'Organisation de l'Aviation civile internationale.

Article 24

1. Tout différend entre des Etats contractants concernant l'interpretation ou l'application de la présente Convention qui ne peut pas être réglé par voie de négociation est soumis à l'arbitrage, à la demande de l'un d'entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les Parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, l'une quelconque d'entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice, en déposant une requête conformément au Statut de la Cour.

2. Chaque Etat pourra, au moment où il signera ou ratifiera la présente Convention ou y adhérera, déclarer qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe précédent. Les autres Etats contractants ne seront pas liés par lesdites dispositions envers tout Etat contractant qui aura formulé une telle réserve.

3. Tout Etat contractant qui aura formulé une réserve conformément aux dispositions du paragraphe précédent pourra à tout moment lever cette réserve par une notification adressée à l'Organisation de l'Aviation civile internationale.

Article 25

Sauf dans le cas prévu à l'Article 24, il ne sera admis aucune réserve à la présente Convention.

Article 26

L'Organisation de l'Aviation civile internationale notifiera à tous les Etats membre de l'Organisation des Nations Unies ou d'une institution spécialisée:

a) toute signature de la présente Convention et la date de cette signature;

b) le dépôt de tout instrument de ratification ou d'adhésion et la date de ce dépôt;

c) la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur conformément aux dispositions du paragraphe 1er de l'Article 21;

d) la réception de toute notification de dénonciation et la date de réception; et

e) la réception de toute déclaration ou notification faite en vertu de l'Article 24 et la date de réception.

EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

FAIT a Tokyo le quatorzième jour du mois de septembre de l'an mil neuf cent soixante-trois, en trois textes authentiques rédigés dans les langues française, anglaise et espagnole.

La présente Convention sera déposée aupres de l'Organisation de l'Aviation civile internationale où, conformément aux dispositions de l'Article 19, elle restera ouverte à la signature et cette Organisation transmettra des copies certifiées conformes de la présente Convention à tous les Etats membres de l'Organisation des Nations Unies ou d'une institution spécialisée.

Pour l'Afghanistan:

Pour l'Argentine:

Pour l'Australie:

Pour l'Autriche:

Pour la Belgique:

Pour la Bolivie:

Pour le Brésil:

Pour la République Socialiste Soviétique de Biélorussie:

Pour la Cambodge:

Pour le Canada:

Pour Ceylan:

Pour le Chili:

Pour la Colombie:

Pour le Congo (Brazzaville):

Pour la Costa Rica:

Pour Cuba:

Pour l'Equateur:

Pour la République Fédérale d'Allemagne:

Pour la Finlande:

Pour la France:

Pour la Grèce:

Pour le Guatemala:

Pour le Saint-Siège:

Pour la République Populaire Hongroise:

Pour l'Inde:

Pour l'Indonésie:

Pour l'Irak:

Pour l'Italie:

Pour la Côte-d'Ivoire:

Pour le Japon:

Pour le Koweit:

Pour Laos:

Pour la Libéria:

Pour le Mexique:

Pour les Pays-Bas:

Pour la Nicaragua:

Pour la Nigéria:

Pour la Norvège:

Pour le Pakistan:

Pour le Panama:

Pour le Pérou:

Pour les Philippines:

Pour la République Populaire de Pologne:

Pour le Portugal:

Pour la République de Chine:

Pour la République d'Haïti:

Pour la République de Corée:

Pour la République du Mali:

Pour la République de Haute-Volta:

Pour la République Populaire de Roumanie:

Pour le Sénégal:

Pour l'Espagne:

Pour la Suède:

Pour la Suisse:

Pour la République Socialiste Soviétique d'Ukraine:

Pour l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques:

Pour la République Arabe Unie:

Pour le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord:

Pour les Etats-Unis d'Amérique:

Pour le Vénézuéla:

Pour la Yougoslavie:

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
FANFANI

LEGGE 11 giugno 1967, n. 469.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale n. 4 che apporta emendamenti all'Accordo monetario europeo ed al Protocollo di applicazione provvisoria dell'Accordo stesso del 5 agosto 1955, firmato a Parigi il 12 dicembre 1961.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo addizionale n. 4 che apporta emendamenti all'Accordo monetario europeo ed al Protocollo di applicazione provvisoria dell'Accordo stesso del 5 agosto 1955, firmato a Parigi il 12 dicembre 1961.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità dell'articolo 8 del Protocollo medesimo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 giugno 1967

SARAGAT

MORO — FANFANI — PIERACCINI — COLOMBO — PRETI — TOLLOY

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

Protocollo addizionale n. 4 che apporta emendamenti all'Accordo monetario europeo ed al Protocollo di applicazione provvisoria del 5 agosto 1955 (Parigi, 12 dicembre 1961).

PROTOCOLE ADDITIONNEL N. 4 PORTANT AMENDEMENT À L'ACCORD MONÉTAIRE EUROPÉEN DU 5 AOÛT 1955 ET AU PROTOCOLE D'APPLICATION PROVISOIRE DU 5 AOÛT 1955

Les Gouvernements de la République Fédérale d'Allemagne, de la République d'Autriche, du Royaume de Belgique, du Royaume de Danemark, de l'Espagne, de la République Française, du Royaume de Grèce, de l'Irlande, de la République d'Islande, de la République Italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume de Norvège, du Royaume-Uni des Pays-Bas, de la République Portugaise, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, du Royaume de Suède, de la Confédération Suisse et de la République Turque;

Parties contractantes à l'Accord Monétaire Européen (appelé ci-dessous l'« Accord »), signé le 5 août 1955, et au Protocole d'Application Provisoire de l'Accord (appelé ci-dessous le « Protocole d'Application Provisoire »), signé le même jour;

Parties contractantes aux Protocoles Additionnels n. 2 et 3 portant amendement à l'Accord, signés respectivement le 27 juin 1958 et le 15 janvier 1960;

Signataires de la Convention du 14 décembre 1960 en vertu de l'article 15 de laquelle l'Organisation Européenne de Coopération Economique a été reconstitué le 30 septembre 1961 en Organisation de Coopération et de Développement Economiques (appelée ci-dessous l'« Organisation »);

Considérant que, conformément aux Protocoles Additionnels n. 2 et 3 et aux Décisions du Conseil de l'Organisation Européenne de Coopération Economique des 20 juillet 1959, 18 décembre 1959 et 19 juillet 1960, les articles 3, 4, 5, 9, 10, 13, 18, 26, 29, 30 et 33 de l'Accord, et le paragraphe 6 du Protocole d'Application Provisoire on été amendés et un article 7-*bis* a été ajouté à l'Accord;

Considérant que, conformément au paragraphe 1 du Protocole d'Application Provisoire, à l'article 5 du Protocole Additionnel n. 2 et à l'article 7 du Protocole Additionnel n. 3, l'Accord ainsi amendé est appliqué à titre provisoire comme si il était entré en vigueur le 27 décembre 1958;

Etant convenus d'apporter certains autres amendements à l'Accord et au Protocole d'Application Provisoire;

Considérant la Décision en date du 12 décembre 1961, par laquelle le Conseil de l'Organisation à approuvé le texte du présent Protocole Additionnel;

Sont convenus de ce qui suit:

Article 1

a) Le septième et le huitième considérants du Préambule à l'Accord sont amendés comme suit:

« Désireux d'établir un cadre institutionnel pouvant permettre la poursuite de la coopération monétaire en Europe et d'aider les Parties Contractantes à exécuter les décisions de l'Organisation Européenne de Coopération Economique relatives à la politique commerciale et à la libération des échanges et des transactions invisibles;

Considérant la Recommandation en date du 29 juillet 1955 par laquelle le Conseil de l'Organisation Européenne de Coopération Economique a approuvé le texte du présent Accord, l'a recommandé à la signature des Membres de ladite Organisation et a décidé que celle-ci assumerait les fonctions prévues au présent Accord dès sa mise en application »;

b) Les deux considérants suivants sont ajoutés à la fin du Préambule à l'Accord;

« Considérant qu'en vertu de l'article 15 d'une Convention signée le 14 décembre 1960, l'Organisation Européenne de Coopération Economique a, le 30 septembre 1961, été reconstituée en Organisation de Coopération et de Développement Economiques (appelée ci-dessous l'« Organisation ») et que les Parties Contractantes au présent Accord, ainsi que le Canada et les Etats-Unis d'Amérique, se sont engagés à renforcer la tradition de coopération qui s'est développée entre elles et à l'appliquer à des tâches nouvelles et à des objectifs plus larges;

Considérant que la Recommandation du Conseil de l'Organisation Européenne de Coopération Economique, en date du 29 juillet 1955, a été approuvée le 30 septembre 1961 par le Conseil de l'Organisation (appelé ci-dessous le « Conseil ») et qu'en conséquence l'Organisation continue à assumer les fonctions énoncées dans le présent Accord »;

Article 2

L'article 2 de l'Accord est amendé comme suit:

« Article 2

Objet du fonds

Le Fonds a pour objet:

1. de fournir aux Parties Contractantes des crédits pour les aider à faire face à leurs difficultés temporaires de balance globale de paiements et à continuer d'appliquer des politiques libérales et non discriminatoires en matière d'échanges et de paiements; et

2. de faciliter le fonctionnement du Système de Règlements ».

Article 3

L'article 25 de l'Accord est amendé comme suit:

« Article 25

Privilèges et immunités

a) Les dispositions des Titres II et III du Protocole Additionnel n. 1 à la Convention de Coopération Economique Européenne, en date du 16 avril 1948, sont en vertu du Protocole Additionnel n. 2 à la Convention relative à l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques, en date du 14 décembre 1960, applicables au Fonds ainsi qu'aux avoirs du Fonds, y compris leurs revenus, sans préjudice des dispositions des paragraphes *b* et *c* du présent article.

b) Les avoirs du Fonds, y compris leurs revenus, où qu'ils se trouvent et quels que soient leurs détenteurs, ainsi que les opérations et transactions autorisées par le présent Accord, sont exonérés de tous impôts et de tous droits de douane.

c) Les dispositions de l'Article 5 du Protocole Additionnel n. 1 visé au paragraphe *a*) du présent article s'appliquent, en vertu dudit Protocole Additionnel n. 2, à l'òr faisant partie des avoirs du Fonds, ainsi qu'à toutes les transactions portant sur cet or ».

Article 4

Le paragraphe 3 (2) de l'Annexe à l'Accord est amendé comme suit:

« 2. l'excédent des intérêts et revenus perçus par le Fonds, sur les intérêts et frais payés par le Fonds jusqu'à la terminaison de l'Accord ou, le cas échéant, jusqu'au terme des règlements se rapportant à la période comptable au terme de laquelle l'Accord prend fin, est réparti entre le capital résiduel et les Parties Contractantes, proportionnellement à la moyenne des sommes versées au Fonds en vertu des paragraphes *a*) à *c*) et du paragraphe *d*) de l'article 4 de l'Accord, compte tenu des intérêts déjà payés à chacune des Parties Contractantes et des montants du revenu net du Fonds, proportionnels aux paiements d'intérêts que le Fonds est censé conserver au titre du capital résiduel à compter de la date à laquelle chacun de ces paiements d'intérêts est effectué; enfin, ».

Article 5.

Le paragraphe 9 *c*) de l'Annexe à l'Accord est amendé comme suit:

« *c*) L'application des dispositions des sous-paragraphes *a*) et *b*) du présent paragraphe est subordonnée à l'accord du Gouvernement des Etats-Unis d'Amé-

rique, qui peut décider, en consultation avec l'Organisation, de réserver tout ou partie des montants visés au sous-paragraphe *a*) du présent paragraphe au profit des pays qui sont ou qui ont été à une époque quelconque Parties Contractantes à l'Accord, individuellement ou collectivement. Au cas où le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique déciderait d'écarter l'application des sous-paragraphes *a*) et *b*) du présent paragraphe, il le notifiera à l'Organisation dans les trois mois de la terminaison du présent Accord ».

Article 6

La clause finale de l'Accord est amendée comme suit:

« FAIT à Paris, le cinq août mil neuf cent cinquante-cinq, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un exemplaire unique qui restera réposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation »:

Article 7

La clause finale du Protocole d'Application Provisoire de l'Accord est amendée comme suit:

« FAIT à Paris, le cinq août mil neuf cent cinquante-cinq, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui restera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation.

Article 8

1. Les articles 1 à 7 du présent Protocole Additionnel font partie intégrante de l'Accord.

2. Le présent Protocole Additionnel sera ratifié ou approuvé. Il entrera en vigueur lors de l'entrée en vigueur de l'Accord ou, si le présent Protocole Additionnel n'est pas ratifié ou approuvé par tous les Signataires à cette date, dès le dépôt des instruments de ratification ou d'approbation par tous les Signataires.

3. Le présent Protocole Additionnel demeurera en vigueur jusqu'à la terminaison de l'Accord; les dispositions des articles 30, 31, 32 et 33 de l'Accord s'appliquent au présent Protocole Additionnel dans les mêmes conditions qu'à l'Accord.

Article 9

Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 de l'article 8, les Parties au présent Protocole Additionnel appliqueront ses dispositions à partir du 1er janvier 1962, étant entendu que les amendements à l'Accord effectués en vertu des articles 1 à 3 et 5 à 7 seront censés avoir pris effet au 30 septembre 1961 et que l'amendement audit Accord effectué en vertu de l'article 4 sera censé avoir pris effet au 14 avril 1960.

EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires soussignés, dûment habilités, ont apposé leurs signatures au bas du présent Protocole.

FAIT à Paris, le douze décembre mil neuf cent soixante et un en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui restera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques, qui en communiquera une copie certifiée conforme à tous les Signataires du présent Protocole.

Pour la République Fédérale d'Allemagne:
MUELLER-GRAAF

Pour la République d'Autriche:
DR. CARL H. BOBLETER

Pour le Royaume de Belgique:
R. OCKRENT

Pour le Royaume de Danemark:
E. BARTELS

Pour l'Espagne:
J. NUÑEZ

Pour la République Française:
FRANÇOIS VALERY

Pour le Royaume de Grèce:
PHILON PHILON

Etant donné que l'Irlande fait partie de la zone sterling, les dispositions du présent Protocole Additionnel n'exigent de sa part aucune mesure spéciale, et le présent Protocole Additionnel est signé au nom de l'Irlande sous cette réserve qu'il est entendu que le fonctionnement dudit Protocole Additionnel ne modifiera en rien les arrangements existants qui régissent les paiements entre elle et les autres Parties Contractantes.

Pour l'Irlande:
Denis R. MCDONALD

Pour la République d'Islande:
H. G. ANDERSEN

Pour la République Italienne:
Casto CARUSO

Pour le Grand-Duché de Luxembourg:
Paul REUTER

Pour le Royaume de Norvège:
Jens BOYESEN

Pour le Royaume des Pays-Bas:
J. STRENGERS

Pour la République Portugaise:
J. CALVET DE MAGALHÃES

Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:
R.M.A. HANKEY

Pour le Royaume de Suède:
Ingemar HÄGGLÖF

Pour la Confédération Suisse:
Agostino SOLDATI

Pour la République Turque:
Aziz KÖKLÜ

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
FANFANI

LEGGE 21 giugno 1967, n. 470.

Integrazione della legge 3 novembre 1952, n. 1789, concernente la posizione di ufficiali che rivestono determinate cariche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il primo comma dell'articolo 1 della legge 3 novembre 1952, n. 1789, è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che rivestono le cariche di Ministro, Sottosegre-

tario di Stato, Segretario generale del Ministero della difesa, o Capo di gabinetto, sono considerati in soprannumero all'organico dei propri gradi ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 giugno 1967

SARAGAT

MORO — TREMELLONI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1967, n. **471**.

Autorizzazione all'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro, con sede in Roma, ad acquistare un immobile sito in Lissone.

N. 471. Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro, con sede in Roma, viene autorizzata ad acquistare un locale sito in Lissone al piano terra dell'immobile di piazza della Libertà che viene ceduto all'Associazione per il prezzo di L. 11.550.000 (undicimilionicinquecentocinquantamila) e che sarà adibito a sede degli uffici della sottosezione dell'ANMIL di Lissone.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *giugno* 1966
Atti del Governo, registro n. 211, *foglio n.* 151. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1967, n. **472**.

Fusione dell'Istituto scrofolosi, con sede in Cremona, nell'Opera pia « Colonie riunite cremonesi ».

N. 472. Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Istituto scrofolosi, con sede in Cremona, viene distaccato dall'Amministrazione degli Istituti Ospitalieri di Cremona e approvata la trasformazione del fine del predetto Istituto che viene fuso nell'Opera pia Colonie riunite cremonesi, con sede in Cremona. Viene, inoltre, approvato lo statuto della suddetta Opera pia.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *giugno* 1967
Atti del Governo registro n. 211 *foglio n.* 112. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 maggio 1967, n. **473**.

Estinzione dell'Asilo infantile con sede in Medole (Mantova).

N. 473. Decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile con sede in Medole (Mantova) viene estinto ed il relativo patrimonio devoluto al comune di Medole.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *giugno* 1967
Atti del Governo, registro n. 211, *foglio n.* 148. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1967, n. **474**.

Riconoscimento della personalità giuridica della casa religiosa denominata « Opera Ritiri Spirituali Santa Croce della Compagnia di Gesù », con sede in San Mauro Torinese (Torino).

N. 474. Decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa religiosa denominata « Opera Ritiri Spirituali Santa Croce della Compagnia di Gesù », con sede in San Mauro Torinese (Torino). L'anzidetta casa viene, inoltre, autorizzata ad accettare la donazione consistente in un complesso edilizio, con annessi area, destinata a cortile, orto e giardino, terreni e fabbricati ad uso agricolo, siti in San Mauro Torinese e valutati L. 112.000.000.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *giugno* 1967
Atti del Governo, registro n. 211, *foglio n.* 134. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1967, n. **475**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia della Beata Vergine Addolorata, in Milano.

N. 475. Decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Milano in data 12 settembre 1944, integrato con altro decreto del 10 giugno 1966, relativo alla erezione della Parrocchia della Beata Vergine Addolorata in rione San Siro di Milano. Viene, inoltre, riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della Parrocchia stessa. La Chiesa anzidetta viene, infine, autorizzata ad accettare le donazioni consistenti in due appezzamenti di terreno, siti in Milano, della superficie complessiva di ha. 1.07.60, sui quali insistono l'edificio sacro e la casa canonica, valutati L. 301.750.000.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *giugno* 1967
Atti del Governo, registro n. 211, *foglio n.* 133. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 marzo 1967.

Nomina dei componenti del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, per la riorganizzazione dei servizi e la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con il quale è stato istituito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, composto di cinque sezioni e cioè:

Sezione I - della sperimentazione e della fitopatologia;

Sezione II - delle coltivazioni erbacee ed arboree (escluse le forestali);

Sezione III - della zootecnia e della caccia;

Sezione IV - della bonifica e della colonizzazione;

Sezione V - delle foreste;

Visto il regio decreto 24 luglio 1942, n. 1122, recante integrazioni al citato decreto 29 maggio 1941, n. 489;

Visto il decreto presidenziale in data 3 novembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1963, registro n. 20, foglio n. 97, con il quale sono stati nominati per il biennio 3 novembre 1963-2 novembre 1965, i componenti del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto presidenziale in data 24 settembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1964, registro n. 44, foglio n. 274, con il quale sono stati sostituiti alcuni componenti del detto Consiglio superiore;

Visto il decreto presidenziale in data 19 luglio 1966, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1966, registro n. 14, foglio n. 283, con il quale il dott. Alessandro Benedetti è stato nominato presidente del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;

Ritenuta la necessità di procedere al rinnovo delle nomine a seguito della scadenza del biennio previsto dall'art. 21 del citato regio decreto 29 maggio 1941, n. 489;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di un biennio sono nominati componenti del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste:

Per la I Sezione:

Pinardi dott. Virgilio, ispettore generale nel ruolo tecnico superiore del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Bottini prof. Ettore, De Cillis prof. Ugo, Carrante prof. Vincenzo, Fenaroli prof. Luigi, Salerno prof. Angelo, Cosmo prof. Italo, direttori ordinari di Stazioni sperimentali agrarie;

Malquori prof. Alberto, delegato del Comitato dell'agricoltura del Consiglio nazionale delle ricerche.

Sono nominati componenti della Sezione, limitatamente alla trattazione degli affari concernenti la difesa delle piante coltivate dalle cause nemiche e i relativi servizi:

Fois dott. Giorgio, delegato dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero;

Goidanich prof. Gabriele, esperto in fitopatologia, ordinario di patologia vegetale nell'Università di Bologna;

Russo prof. Giuseppe, esperto in entomologia, ordinario di entimologia nell'Università di Napoli, Facoltà di agraria di Portici;

Monastero prof. Salvatore, direttore di Osservatorio regionale per le malattie delle piante.

Per la II Sezione:

Negretti dott. Elio, Amaducci dott. Mario, Pulselli dott. Alberto, ispettori generali nel ruolo tecnico superiore del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Gasparini prof. Marino, Mancini prof. Ettore, Zanini prof. Emilio, Iacoboni prof. Nestore, Zito professor Francesco, professori universitari di Facoltà agrarie.

Sono nominati componenti della Sezione, limitatamente alla trattazione degli affari relativi alle piante officinali:

Giacomini prof. Valerio, professore ordinario di Università;

Rossi dott. Ignazio, delegato del Sindacato nazionale dei medici;

Bragliani dott. Alessandro, delegato Federazione Ordini farmacisti italiani;

De Marzi prof. Guido e Baldini prof. Enrico, esperti.

Per la III Sezione:

Scabardi dott. Livio, Piccoli dott. Gualfardo, Marcolini dott. Enzo, ispettori generali nel ruolo tecnico superiore del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Pasquini prof. Pasquale, professore di Università, titolare di cattedra di zoologia;

Bonadonna prof. Telesforo, Borgioli prof. Elvio, Piana prof. Giuseppe, Bettini prof. Manlio, Brozzetti prof. Pietro, professori di Università, titolari di cattedre di zootecnia e zoocultura.

Sono nominati componenti della Sezione, limitatamente alla trattazione degli affari relativi alla caccia:

Midana avv. Riccardo, delegato della Federazione italiana della caccia;

Chilanti dott. Pietro, delegato dell'Ente assistenziale dei produttori di selvaggina;

Gioffrè avv. Enzo Maria, cacciatore; Latini Alvaro, cacciatore; Raffaelli Antonio, cacciatore riservista, delegati della Federazione italiana della caccia;

Monni sen. avv. Antonio, delegato del Comitato Olimpico Nazionale.

Per la IV Sezione:

Marenghi dott. Francesco, Rigi Luperti dott. Agostino, ispettori generali nel ruolo tecnico superiore del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Migliardi dott. ing. Aldo, presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Altarelli dott. Angelo, delegato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Pampaloni prof. Enzo e Scardaccione prof. Decio, esperti in rappresentanza degli Enti di colonizzazione;

Marchetti rag. Orfeo, delegato della Confederazione generale dell'agricoltura italiana e della Confederazione nazionale dei coltivatori diretti;

Cruciani Claudio, delegato della Confederazione italiana sindacati lavoratori in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura;

Tofani prof. Mario e Di Cocco prof. Enzo, professori universitari titolari di cattedra di economia agraria;

Giuliani dott. Euclide, delegato dell'Associazione nazionale delle bonifiche, irrigazioni e dei miglioramenti fondiari.

Per la V Sezione:

Lancetti dott. ing. Luigi, ispettore generale del Genio civile;

Mininni dott. Mattia, prefetto ispettore generale, delegato del Ministero dell'interno;

Carbone dott. Eugenio, direttore generale della produzione industriale, delegato del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Susmel prof. Lucio, ordinario di selvicoltura nella Università di Padova;

Scalambretti dott. Ferdinando e Jedlowski dottor Edoardo, ispettori generali nel ruolo tecnico superiore dei Servizi dell'economia montana e delle foreste;

Cosmo dott. Annibale, ispettore generale nel ruolo tecnico superiore del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Baldini prof. Gianfranco e Piazzoni Giuseppe, esperti in materia forestale.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1967

SARAGAT

RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1967
Registro n. 9 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 258

(6751)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1967.

Modifica al decreto ministeriale 28 maggio 1962 concernente l'uso degli imballaggi relativi alle esportazioni di frutta e ortaggi.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

il Ministro per l'agricoltura e le foreste; il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato; il Ministro per le finanze; il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1962, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 19 giugno 1962 concernente norme per l'uso degli imballaggi relativi alla esportazione delle albicocche, mele e pere, pesche, susine, cavolfiori, cipolle, insalate, pomidoro;

Ritenuta la necessità di modificare le tare previste per alcuni tipi di imballaggio;

Sentito l'Istituto nazionale per il commercio estero;

Decreta:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'art. 2 del decreto ministeriale citato in premessa viene così modificato:

« La tara, compresi i materiali di protezione e di addobbo, non deve superare:

a) *mele e pere*:

Imballaggi aperti:

— 13 % del peso lordo per gli imballaggi con prodotto presentato a più strati;

— 15 % del peso lordo per gli imballaggi con prodotto presentato a due strati;

— 18 % del peso lordo per gli imballaggi con prodotto presentato ad uno strato;

Imballaggi chiusi:

— 16 % del peso lordo per gli imballaggi con prodotto presentato a più strati;

— 18 % del peso lordo per gli imballaggi con prodotto presentato a due strati;

— 20 % del peso lordo per gli imballaggi con prodotto presentato ad uno strato.

b) *Albicocche, pesche, susine, cipolle, pomidoro*:

— 18 % del peso lordo per gli imballaggi con prodotto presentato ad uno strato;

— 13 % del peso lordo per gli imballaggi con prodotto presentato a più strati.

Art. 2.

L'ultimo comma dell'art. 6 e l'ultimo comma dello art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, vengono così modificati:

« La tara degli imballaggi, compresi i materiali di protezione e di addobbo, non deve superare per i cavolfiori defogliati:

— il 13 % del peso lordo per gli imballaggi con prodotto presentato a più strati;

— il 16 % del peso lordo per gli imballaggi con prodotto presentato ad un solo strato ».

L'art. 9 del decreto ministeriale citato in premessa è sostituito dal seguente:

GABBIA CHIUSA O APERTA ACCATASTABILE PER INSALATE

Dimensioni interne di cm. 50×39×20
Dimensioni interne di cm. 48×37×18

Per il prodotto impaccato ad un solo strato, l'altezza degli imballaggi è fissata ad un minimo di cm. 10.

Numero di cespi contenuti in ogni gabbia:

12 - 18 - 24 - 30 - 40 (a due strati);
6 - 9 - 12 - 15 - 20 (ad uno strato).

Le caratteristiche di costruzione devono corrispondere a quelle stabilite al precedente art. 7 per le gabbie aperte accatastabili per cavolfiori defogliati e coronati, costruite in legno segato e tranciato.

Nelle gabbie chiuse i cantonali non devono sporgere dal bordo superiore. Il coperchio dev'essere formato da lamine di legno tranciato, preferibilmente intrecciate, larghe cm. 5, fissate opportunamente ad un telaio esterno.

La tara, compresi i materiali di protezione e di addobbo, non deve superare:

a) *Lattughe*:

— 20 % del peso lordo dell'imballaggio;

b) *Indivie*:

— 16 % del peso lordo per gli imballaggi con prodotto impaccato a due strati;

— 18 % del peso lordo per gli imballaggi con prodotto impaccato ad un solo strato.

L'Istituto nazionale per il commercio estero, qualora le esigenze della produzione lo richiedano, ha la facoltà di elevare le predette tare rispettivamente al 18 % ed al 20 % ».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 9 febbraio 1967

Il Ministro per il commercio estero
TOLLOY

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RESTIVO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
SCALFARO

(6698)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1967.

Determinazione del canone per le riprese fotografiche eseguite negli immobili artistici-storici-archeologici in uso al Ministero della pubblica istruzione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 5, comma terzo, della legge 30 marzo 1965, n. 340, che demanda al Ministero delle finanze di stabilire - d'intesa con quello della pubblica istruzione - in

via preventiva e generale la misura del canone dovuto all'Erario per riprese fotografiche a scopo di lucro;

Visto l'art. 4, comma primo, della legge 21 dicembre 1961, n. 1501, che stabilisce il canone minimo per concessioni demaniali non disciplinate da apposite disposizioni legislative;

Considerato l'opportunità di applicare canoni uniformi per tutto il territorio nazionale;

Decreta:

a) per ogni ripresa fotografica, di ciascun oggetto, fino al numero di 10, il canone è fissato in L. 2000; per la prima e la seconda ripresa il canone è dovuto nella misura minima di L. 5000;

b) per ogni ripresa di ciascun soggetto, successiva alle prime 10, il canone è fissato in L. 1000;

c) per ogni ripresa di ciascun soggetto, effettuata fuori del normale orario di servizio, i canoni sopra fissati sono duplicati; per la prima ripresa il canone è dovuto nella misura minima di L. 5000.

Gli importi di cui sopra sono versati, a cura della autorità che rilascia il permesso, in Tesoreria con imputazione al capitolo « proventi delle concessioni di demanio pubblico » dello stato di previsione sull'entrata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1967

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

(6825)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1967.

Concessioni di temporanea importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvate con decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il decreto ministeriale 1° ottobre 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 dell'11 novembre 1966;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 10 marzo 1967;

, Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, coma secondo, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, numero 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709, in conseguenza della urgente necessità della nostra industria di disporre delle materie prime indicate nel dispositivo;

Decreta:

Art. 1.

E' prorogata, fino alla data controindicata, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere, la validità delle seguenti concessioni di importazione temporanea, prorogate per ultimo con il decreto ministeriale 1° ottobre 1966:

CONCESSIONE DA PROROGARE	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
1. Accessori per macchine da cucire, in serie complete, da riesportare a corredo di macchine da cucire (con validità fino al 2 aprile 1967)	3 aprile 1967	2 ottobre 1967
2. Albicocche, per la rilavorazione e la produzione di macedonia di frutta allo sciroppo (con validità fino al 19 aprile 1967)	20 aprile 1967	19 ottobre 1967
3. Alcool etilico, per la produzione di polvere di lancio alla nitrocellulosa, da riesportare anche se contenuta in munizioni (con validità fino al 2 aprile 1967)	3 aprile 1967	2 ottobre 1967
4. Armi e loro parti, per il collaudo e controllo delle polveri esplosive e munizioni fabbricate per conto di Stati, Enti o industrie estere (con validità fino al 30 aprile 1967)	1° maggio 1967	31 ottobre 1967
5. Borace, per la produzione di perborato sodico (con validità fino al 28 aprile 1967)	29 aprile 1967	28 ottobre 1967
6. Borato di sodio naturale (borace greggio), per la fabbricazione di borace (con validità fino al 28 aprile 1967)	29 aprile 1967	28 ottobre 1967
7. Carbone attivato, per la produzione o rigenerazione di catalizzatori di vario tipo (con validità al 3 aprile 1967)	4 aprile 1967	3 ottobre 1967
8. Catalizzatori esausti a base di platino e metalli del gruppo del platino, per l'estrazione del metallo pregiato contenuto sotto forma di greggio o di acido cloroplatinico (con validità fino al 3 aprile 1967)	4 aprile 1967	3 ottobre 1967
9. Celluloide greggia in massa, tubi, bacchette, lastre e fogli, per la fabbricazione di bottoni, pettini, forcelle da testa ed altri lavori (con validità fino al 28 aprile 1967)	29 aprile 1967	28 ottobre 1967
10. Cloruro di etile e bromuro di etilene, per la fabbricazione di etilfluido, miscela al piombo tetraetile (con validità fino al 6 aprile 1967)	7 aprile 1967	6 ottobre 1967
11. Colofonia polimerizzata, per essere impiegata nella fabbricazione di cavi elettrici (con validità fino al 28 aprile 1967)	29 aprile 1967	28 ottobre 1967

CONCESSIONE DA PROROGARE	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
12. Filati di cotone di titolo pari o superiore a 75.000 mtl. per 1/2 chilogrammo, per la fabbricazione di tessuto di puro cotone tipo « popeline » finissimo (con validità fino al 20 aprile 1967)	21 aprile 1967	20 ottobre 1967
13. Internegativi (secondi negativi ricavati con procedimenti speciali per la stampa di copie a colori di film), con o senza copia guida positiva originale per ciascun film e per ciascun tipo di formato di edizione del film stesso, occorrenti alla stampa delle copie di film dei quali sia stata già importata a titolo definitivo una copia (con validità fino al 10 aprile 1967)	11 aprile 1967	10 ottobre 1967
14 Lamiere di ferro e di acciaio, di qualunque larghezza e spessore, anche in rotoli, per essere ulteriormente laminate (con validità fino al 29 aprile 1967)	30 aprile 1967	29 ottobre 1967
15. Lana pettinata, per essere tinta per conto di committenti esteri (con validità fino al 25 aprile 1967)	26 aprile 1967	25 ottobre 1967
16. Legno in tronchi, squadrato o segato per il lungo, per essere segato e/o piallato (con validità fino al 10 aprile 1967)	11 aprile 1967	10 ottobre 1967
17. Lino, per essere trasformato in semilavorati (pettinati e stoppe) e/o manufatti (filati, spaghi, cordami, tessuti) (con validità fino al 25 aprile 1967)	26 aprile 1967	25 ottobre 1967
18. Materiale residuo inerte di catalizzatore, per l'estrazione del metallo pregiato da impiegare nella produzione di catalizzatori destinati all'estero (con validità fino al 24 aprile 1967)	25 aprile 1967	24 ottobre 1967
19. Motori di automobili, destinati alla messa a punto e prova di carburatori da esportare (con validità fino al 28 aprile 1967)	29 aprile 1967	28 ottobre 1967
20. Novasol (solvente), per la produzione di insetticidi formulati per uso agricolo (con validità fino al 25 aprile 1967)	26 aprile 1967	25 ottobre 1967
21. Oggetti in genere, per essere ramati, cromati, nichelati o altrimenti rivestiti di metallo (con validità fino al 30 aprile 1967)	1° maggio 1967	31 ottobre 1967
22. Paprika, pimento, semi di senape, polvere di chili e semi di sedano, per essere classificati, eventualmente tagliati e macinati, assorbiti e riconfezionati (con validità fino al 19 aprile 1967)	20 aprile 1967	19 ottobre 1967
23. Pellicola vergine negativa, sia a colori, sia in bianco e nero; nastro magnetico, per la ripresa di film (con validità fino al 6 aprile 1967)	7 aprile 1967	6 ottobre 1967
24. Pellicole cinematografiche, impressionate e/o sviluppate, nonchè fili e nastri magnetici incisi, occorrenti al coproduttore italiano di film riconosciuti di coproduzione con l'estero, non maggioritaria italiana, per visione, controllo tecnico e lavorazioni varie allo scopo di approntare la edizione nazionale del film stesso (con validità fino al 25 aprile 1967)	26 aprile 1967	25 ottobre 1967
25. Piombo in pani e rottami, per la fabbricazione di leghe tipografiche (da stampa) e lavori vari per l'industria nucleare (con validità fino all'8 aprile 1967)	9 aprile 1967	8 ottobre 1967
26. Platino e/o metalli del gruppo del platino, allo stato greggio o di rottami, per la produzione di catalizzatori di vario tipo, comprese le reti catalitiche (con validità fino al 3 aprile 1967)	4 aprile 1967	3 ottobre 1967
27. Smalti vitrei, in graniglia e in polvere, per la fabbricazione di articoli di ferro e di acciaio smaltati (con validità fino al 13 aprile 1967)	14 aprile 1967	13 ottobre 1967
28. Stoffe a maglia, per la fabbricazione di guanti (con validità fino al 25 aprile 1967)	26 aprile 1967	25 ottobre 1967
29. Tessuto di cotone imbianchito, tinto, colorato e ricoperto di appretto elastico, per la fabbricazione di fiori artificiali (con validità fino al 2 aprile 1967)	3 aprile 1967	2 ottobre 1967
30. Ticurea tecnica e carbone attivo, per la produzione di 2-amminotiazolo (con validità fino al 5 aprile 1967)	6 aprile 1967	5 ottobre 1967

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 marzo 1967

Il Ministro per il commercio con l'estero
TOLLOY

Il Ministro per le finanze
PRETI

(6916)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1967.

Revisione dei compensi dovuti dagli armatori alle Società S.I.R.M. e TELEMAR, concessionarie del servizio radioelettrico di bordo.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1954, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1954, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 18 marzo 1954, che determina i contratti tipo *A*, *A1*, *B* e *C* regolanti i rapporti fra le ditte armatrici delle navi mercantili italiane e le società concessionarie del servizio radioelettrico di bordo e stabilisce norme per la revisione delle tariffe;

Visto il decreto ministeriale 16 aprile 1956, registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 14 giugno 1956, che approva le tabelle dei contributi iniziali e dei canoni dei contratti di tipo *A*, *A1*, *B* e *C* ed in particolare il disposto del relativo art. 4;

Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 311 dell'11 dicembre 1956 per la revisione dei canoni per l'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche a bordo di navi mercantili;

Visto il decreto ministeriale 18 settembre 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 308 del 3 dicembre 1962, con il quale furono aumentati del 12 %, a partire dal 1° gennaio 1962, i contributi iniziali d'impianto e i canoni dei contratti di tipo *A*, *A1*, *B* e *C* vigenti al 31 dicembre 1961;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 1964, con il quale furono aumentati del 7,50 %, a partire dal 1° gennaio 1963, i contributi iniziali d'impianto e i canoni dei contratti di tipo *A*, *A1*, *B* e *C* vigenti al 31 dicembre 1962;

Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 22 giugno 1964, con il quale furono aumentati del 25 %, a partire dal 1° gennaio 1964, i contributi iniziali d'impianto ed i canoni dei contributi di tipo *A*, *A1*, *B* e *C* vigenti al 31 dicembre 1963;

Visto il decreto ministeriale 15 maggio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 dell'11 giugno 1966, con il quale furono aumentati del 18,75 %, a partire dal 1° gennaio 1966, i contributi iniziali d'impianto e i canoni dei contratti di tipo *A*, *A1*, *B* e *C* vigenti al 31 dicembre 1965;

Viste le lettere delle società S.I.R.M. e TELEMAR, datate 22 novembre 1966, con le quali le società stesse chiesero al Ministero P.T. la revisione annuale dei contributi e dei canoni suddetti per l'anno 1967;

Visti i decreti ministeriali 5 aprile 1962, 15 febbraio 1966 e 11 novembre 1966, contenenti modificazioni nella composizione della Commissione chiamata ai sensi dell'art. 2 del citato decreto ministeriale 14 gennaio 1954, a dare il parere sulla determinazione dei contributi e dei canoni relativi ai citati contratti *A*, *A1*, *B* e *C*;

Preso atto del parere favorevole espresso dalla Commissione stessa nella riunione del 14 marzo 1967, all'aumento dei contributi e dei canoni suddetti, con effetto dal 1° gennaio 1967;

Decreta:

Articolo unico.

I contributi iniziali di primo impianto e i canoni di noleggio e manutenzione di cui alle premesse sono aumentati, a partire dal 1° gennaio 1967, nella misura del 12,40 %.

Roma, addì 24 maggio 1967

Il Ministro: SPAGNOLLI

(6601)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1967.

Riduzione della tariffa di vendita delle sigarette Diana Filter Tip (King Size).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907 sul monopolio dei sali e dei tabacchi;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale sui prodotti oggetto di monopolio di Stato;

Ritenuto che occorre provvedere per una marca di sigarette estere alla variazione dell'inserimento nella classificazione dei prezzi di tariffa di cui alla tabella allegato *E* della precitata legge 13 luglio 1965, n. 825;

Udito il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

L'inserimento nella classificazione della tariffa di vendita al pubblico stabilita dalla tabella allegato *E* della legge 13 luglio 1965, n. 825 per la sottoindicata marca di sigaretta estera è variato come segue:

Diana Filter Tip (King Size), da Lit. 17.000 a Lit. 16.000 per kg. convenzionale.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 giugno 1967

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1967
Registro n. 4 Monopoli, foglio n. 361

(6942)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1967.

Variazione della tariffa di vendita dei tabacchi di alcune marche di prodotti esteri.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907 sul monopolio dei sali e dei tabacchi;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale sui prodotti oggetto di monopolio di Stato;

Ritenuto che occorre provvedere per alcune marche di prodotti esteri alla variazione dell'inserimento nella classificazione dei prezzi di tariffa di cui alle tabelle allegato *B* ed *E* alla precitata legge 13 luglio 1965, n. 825;

Udito in proposito il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

L'inserimento nella classificazione della tariffa di vendita al pubblico stabilita dalle tabelle allegato *B* ed *E* alla legge 13 luglio 1965, n. 825 per le sottoindicate marche di prodotti esteri è variato come segue:

TRINCIATI

(Tabella allegato *B*)

(Tariffa per l'inquadramento ed agli effetti doganali)

Provenienza Paesi terzi:

Americani:

Prince Albert (40 scat. da gr. 37,8), da Lit. 11.500 a Lit. 12.000 per kg. più dazio sul peso reale.

SIGARETTE

(Tabella allegato *E*)

Provenienza C.E.E. e Paesi associati:

Tedesche:

Windsor (Filter Tipped) da 10 pezzi, da Lit. 20.000 a Lit. 20.250 per kg. convenzionale più dazio;

Astor (Filter) da 10 pezzi, da Lit. 20.000 a Lit. 20.250 per kg. convenzionale più dazio;

Gelbe Sorte, da Lit. 19.500 a Lit. 19.750 per kg. convenzionale più dazio;

Windsor De Luxe, da Lit. 19.000 a Lit. 19.250 per kg. convenzionale più dazio;

Exzellenz (Filter), da Lit. 19.000 a Lit. 19.250 per kg. convenzionale più dazio;

Lord King Size (Filter), da Lit. 19.000 a Lit. 19.250 per kg. convenzionale più dazio;

Kings Superior (Filter), da Lit. 19.000 a Lit. 19.250 per kg. convenzionale più dazio;

Pall Mall (Filter), da Lit. 18.500 a Lit. 18.750 per kg. convenzionale più dazio;

Krone (Filter), da Lit. 18.500 a Lit. 18.750 per kg. convenzionale più dazio;

H.B. Crownfilter (K.S.), da Lit. 18.000 a Lit. 18.250 per kg. convenzionale più dazio;

Mokri Filter (K.F.), da Lit. 18.000 a Lit. 18.250 per kg. convenzionale più dazio;

Lux Filter K.S., da Lit. 18.000 a Lit. 18.250 per kg. convenzionale più dazio;

Peer Export (Filter), da Lit. 18.000 a Lit. 18.250 per kg. convenzionale più dazio;

Peter Stuyvesant (Filter King Size), da Lit. 18.000 a Lit. 18.250 per kg. convenzionale più dazio;

Ernte 23 (Filter), da Lit. 18.000 a Lit. 18.250 per kg. convenzionale più dazio;

Lucky Strike, da Lit. 18.000 a Lit. 18.250 per kg. convenzionale più dazio;

Panama Filter, da Lit. 18.000 a Lit. 18.250 per kg. convenzionale più dazio.

Belghe:

Carlton Laurens (King Size Filtra), da Lit. 20.000 a Lit. 20.250 per kg. convenzionale più dazio;

Player's N.C. (Medium), da Lit. 19.500 a Lit. 19.750 per kg. convenzionale più dazio;

Senior Service, da Lit. 19.500 a Lit. 19.750 per kg. convenzionale più dazio;

Gold Leaf (Player's N.C.-K.S.F.), da Lit. 19.500 a Lit. 19.750 per kg. convenzionale più dazio;

Amadis Super-Filtre, da Lit. 14.000 a Lit. 14.250 per kg. convenzionale più dazio;

Amadis (Export), da Lit. 12.500 a Lit. 12.750 per kg. convenzione più dazio.

Lussemburghesi:

Kent King Size (Filter), da Lit. 19.000 a Lit. 19.250 per kg. convenzionale più dazio;

So Long (K.S.), da Lit. 16.000 a Lit. 16.250 per kg. convenzionale più dazio.

Olandesi:

Rothmans King Size (Filter Tipped), da Lit. 19.000 a Lit. 19.250 per kg. convenzionale più dazio;

Rembrandt Filter de Luxe, da Lit. 19.000 a Lit. 19.250 per kg. convenzionale più dazio;

Consulate (Menthol Fresh Filter), da Lit. 19.000 a Lit. 19.250 per kg. convenzionale più dazio;

Rothmans Pall Mall Export Plain, da Lit. 18.500 a Lit. 18.750 per kg. convenzionale più dazio;

Rothmans Pall Mall (Export Filter), da Lit. 18.500 a Lit. 18.750 per kg. convenzionale più dazio;

Alaska (Menthol Cooled Filter), da Lit. 18.500 a Lit. 18.750 per kg. convenzionale più dazio;

Caravellis, da Lit. 18.500 a Lit. 18.750 per kg. convenzionale più dazio;

Hunter Filter, da Lit. 18.500 a Lit. 18.750 per kg. convenzionale più dazio;

Roxy Filter (King Size), da Lit. 16.500 a Lit. 16.750 per kg. convenzionale più dazio;

Roxy, da Lit. 14.000 a Lit. 14.250 per kg. convenzionale più dazio.

Francesi:

Bastos Bout Filtre, da Lit. 15.500 a Lit. 15.750 per kg. convenzionale più dazio;

Celtique Caporal, da Lit. 15.000 a Lit. 15.250 per kg. convenzionale più dazio;

Gitanes Caporal, da Lit. 14.500 a Lit. 14.750 per kg. convenzionale più dazio;

Gauloises Caporal, da Lit. 13.500 a Lit. 13.750 per kg. convenzionale più dazio;

Gauloises Caporal (Filtre), da Lit. 13.500 a Lit. 13.750 per kg. convenzionale più dazio;

Job Brasilenas, da Lit. 13.500 a Lit. 13.750 per kg. convenzionale più dazio.

Greche:

Pallas Keranis (Filter K.S.), da Lit. 18.500 a Lit. 18.750 per kg. convenzionale più dazio.

Provenienza Paesi terzi:

Americane:

Pall Mall, da Lit. 18.250 a Lit. 18.500 per kg. convenzionale più dazio;

Camel, da Lit. 18.000 a Lit. 18.250 per kg. convenzionale più dazio.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 giugno 1967

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1967
Registro n. 5 Monopoli, foglio n. 4

(6941)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreti ministeriali 16 giugno 1967:

Cricchi Carlo, notaio residente in Paganica, frazione del comune di L'Aquila, distretto notarile di L'Aquila, è trasferito nel comune di L'Aquila.

Gianferro Pacifico, notaio residente nel comune di San Biagio Platani, distretto notarile di Agrigento, è trasferito nel comune di Tornimparte, distretto notarile di L'Aquila.

Pizzo Leonardo, notaio residente nel comune di Partanna, distretto notarile di Trapani, è trasferito nel comune di Marsala, stesso distretto.

Tardia Salvatore, notaio residente nel comune di Menfi, distretto notarile di Sciacca, è trasferito nel comune di Salemi, distretto notarile di Trapani.

Malato Andrea, notaio residente nel comune di Aragona, distretto notarile di Agrigento, è trasferito nel comune di Erice, distretto notarile di Trapani.

Mazza Giancarlo, notaio residente nel comune di Camerino, distretto notarile di Macerata, è trasferito nel comune di Asciano, distretto notarile di Siena.

Mosca Antonio, notaio residente nel comune di Isernia, distretto notarile di Campobasso, è trasferito nel comune di Castelfiorentino, distretto notarile di Firenze.

Marino Maria, notaio residente nel comune di Spinazzola, distretto notarile di Trani, è trasferito nel comune di Villa San Giovanni, distretto notarile di Reggio Calabria.

Carusillo Lorenzo, notaio residente nel comune di Serracapriola, distretto notarile di Lucera, è trasferito nel comune di Ascoli Satriano, distretto notarile di Foggia.

Putortì Francesco, notaio residente nel comune di Geraci Siculo, distretto notarile di Termini Imerese, è trasferito nel comune di Motta San Giovanni, distretto notarile di Reggio Calabria.

Cutrupia Salvatore, notaio residente nel comune di Furnari, distretto notarile di Messina, è trasferito nel comune di Barcellona Pozzo di Gotto, stesso distretto.

(6853)

Con decreto ministeriale del 16 giugno 1967:

Las Casas Antonio, notaio residente nel comune di Misterbianco, distretto notarile di Catania, è trasferito nel comune di Catania.

Ponte Ercole, notaio residente nel comune di Mascalucia, distretto notarile di Catania, è trasferito nel comune di Catania.

Stracquadaneo Giovanni, notaio residente nel comune di Sortino, distretto notarile di Siracusa, è trasferito nel comune di Catania.

Cannada Bartoli Maria Carmela, notaio residente nel comune di Aci Castello, distretto notarile di Catania, è trasferito nel comune di Catania.

Tamburino Gaetano, notaio residente nel comune di San Giovanni la Punta, distretto notarile di Catania, è trasferito nel comune di Catania.

Marano Mario, notaio residente nel comune di Aci Sant'Antonio, distretto notarile di Catania, è trasferito nel comune di Catania.

Galeardi Corrado, notaio residente nel comune di Cesarò, distretto notarile di Catania, è trasferito nel comune di Catania.

Nicosia Concetta, notaio residente nel comune di Nicolosi, distretto notarile di Catania, è trasferito nel comune di Catania.

Russo Salvatore, notaio residente nel comune di Mineo, distretto notarile di Caltagirone, è trasferito nel comune di Misterbianco, distretto notarile di Catania.

Dovì Gaetano, notaio residente nel comune di Adrano, distretto notarile di Catania, è trasferito nel comune di Paternò, stesso distretto.

Pelluzza Giuseppe, notaio residente nel comune di Santa Venerina, distretto notarile di Catania, è trasferito nel comune di Acireale, stesso distretto.

Antonioni Giancarlo, notaio residente nel comune di Marsciano, distretto notarile di Perugia, è trasferito nel comune di Perugia.

Alcini Francesco, notaio residente nel comune di Marsciano, distretto notarile di Perugia, è trasferito nel comune di Perugia.

Mari Cesarini Carlo, notaio residente nel comune di Nocera Umbra, distretto notarile di Perugia, è trasferito nel comune di Perugia.

Biavati Paolo, notaio residente nel comune di Sedegliano, distretto notarile di Udine, è trasferito nel comune di Foligno, distretto notarile di Perugia.

Falco Gigi, notaio residente nel comune di Cerami, distretto notarile di Nicosia, è trasferito nel comune di Monteroni di Lecce, distretto notarile di Lecce.

Astuto Enrico, notaio residente nel comune di Giffoni, distretto notarile di Palmi, è trasferito nel comune di San Cesareo di Lecce, distretto notarile di Lecce.

Positano Alfredo, notaio residente nel comune di Muro Leccese, distretto notarile di Lecce, è trasferito nel comune di Poggiardo, stesso distretto.

(6854)

Con decreto ministeriale del 17 giugno 1967:

Mancosu Francesco, notaio residente nel comune di Sesto San Giovanni, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano;

Bisighini Mauro, notaio residente nel comune di Monteforte d'Alpone, distretto notarile di Verona, è trasferito nel comune di Zevio, stesso distretto;

Pascucci Francesco, notaio residente nel comune di Filadelfia, distretto notarile di Nicastro, è trasferito nel comune di Noale, distretto notarile di Venezia;

Iannelli Francesco, notaio residente nel comune di Montalbano di Elicona, distretto notarile di Messina, è trasferito nel comune di Alì Terme, stesso distretto.

(6885)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Ragusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 giugno 1967, il comune di Ragusa viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 764.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(7101)

Autorizzazione al comune di Anghiari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1967, il comune di Anghiari (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.594.650 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6999)

Autorizzazione al comune di Trivigliano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 21 giugno 1967, il comune di Trivigliano (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.186.270 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ed effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7000)

Autorizzazione al comune di Palanzano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1967, il comune di Palanzano (Parma), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.473.114 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7001)

Autorizzazione al comune di Poggio Mirteto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1967, il comune di Poggio Mirteto (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.983.909 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ed effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7002)

Autorizzazione al comune di Marta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 19 giugno 1967, il comune di Marta (Viterbo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.432.960 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7003)

Autorizzazione al comune di Bassano in Teverina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 19 giugno 1967, il comune di Bassano in Teverina (Viterbo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.023.595 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7004)

Autorizzazione al comune di Savogna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 19 giugno 1967, il comune di Savogna (Udine), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.199.900 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7005)

Autorizzazione al comune di Montenars ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 19 giugno 1967, il comune di Montenars (Udine), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.943 824 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7006)

Autorizzazione al comune di Fiumicello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 19 giugno 1967, il comune di Fiumicello (Udine), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.920.242 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7007)

Autorizzazione al comune di Lari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 19 giugno 1967, il comune di Lari (Pisa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.631.015 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7008)

Autorizzazione al comune di Montelabbate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 19 giugno 1967, il comune di Montelabbate (Pesaro), viene autorizzato ad assumere mutuo di L. 45.537.125 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7009)

Autorizzazione al comune di San Bassano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 19 giugno 1967, il comune di San Bassano (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.712.110, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ed effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7011)

Autorizzazione al comune di Morro d'Alba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 19 giugno 1967, il comune di Morro d'Alba (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.398.545, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ed effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7012)

Autorizzazione al comune di Mergo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 19 giugno 1967, il comune di Mergo (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.032.290, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7013)

Autorizzazione al comune di Castelplanio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 19 giugno 1967, il comune di Castelplanio (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.889.535, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ed effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7014)

Autorizzazione al comune di Colobraro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1967, il comune di Colobraro (Matera), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.100.814, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7016)

Autorizzazione al comune di Ciminà ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1967, il comune di Ciminà (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.388.937, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7017)

Autorizzazione al comune di Piedimonte San Germano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 19 giugno 1967, il comune di Piedimonte San Gennaro (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.166.315, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7010)

Autorizzazione al comune di Careri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1967, il comune di Careri (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.800.765, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7018)

Autorizzazione al comune di San Donato Val Comino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 19 giugno 1967, il comune di San Donato Val Comino (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.805.896, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7015)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 121

Corso dei cambi del 28 giugno 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,40	624,30	624,33	624,30	624,30	—	624,36	624,30	624,35	624,35
$ Can.	578,30	578,45	578,50	578,40	578,50	—	578 —	578,40	578,40	578,40
Fr. Sv.	144,69	144,68	144,66	144,64	144,65	—	144,665	144,64	144,69	144,69
Kr. D.	90,17	90,12	90,20	90,15	90,15	—	90,15	90,15	90,15	90,15
Kr. N.	87,37	87,34	87,40	87,37	87,35	—	87,375	87,37	87,37	87,37
Kr. Sv.	121,24	121,27	121,27	121,27	121,30	—	121,29	121,27	121,29	121,29
Fol.	173,39	173,35	173,31	173,34	173,40	—	173,38	173,34	173,36	173,36
Fr. B.	12,58	12,58	12,5780	12,58125	12,575	—	12,5825	12,58125	12,58	12,58
Franco francese	127,39	127,35	127,40	127,335	127,30	—	127,36	127,335	127,34	127,34
Lst.	1742 —	1741,50	1741,50	1741,45	1741,25	—	1741,50	1741,45	1742 —	1741,80
Dm. occ.	156,90	156,90	156,86	156,81	156,85	—	156,82	156,81	156,87	156,90
Scell. Austr.	24,47	24,16	24,1750	24,18	24,18	—	24,1725	24,18	24,19	24,17
Escudo Port.	21,72	21,40	21,72	21,73	21,42	—	21,15	21,73	21,73	21,73
Peseta Sp.	10,41	10,72	10,41	10,4075	10,75	—	10,413	20,4075	10,41	10,41

Media dei titoli del 28 giugno 1967

Rendita 5 % 1935	105,25
Redimibile 3,50 % 1934	101,10
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,425
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,525
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,825
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,75
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,625
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,725
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,075
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) - II emiss.	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 giugno 1967

1 Dollaro USA	624,33
1 Dollaro canadese	578,20
1 Franco svizzero	144,652
1 Corona danese	90,15
1 Corona norvegese	87,372
1 Corona svedese	121,28
1 Fiorino olandese	173,36
1 Franco belga	12,582
1 Franco francese	127,347
1 Lira sterlina	1741,475
1 Marco germanico	156,815
1 Scellino austriaco	24,176
1 Escudo Port.	21,722
1 Peseta Sp.	10,41

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 122

Corso dei cambi del 30 giugno 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,38	624,30	—	624,30	624,30	—	624,30	624,30	—	624,30
$ Can.	578,31	578,40	—	578,30	578,50	—	577,90	578,30	—	578,40
Fr. Sv.	144,70	144,60	—	144,62	144,55	—	144,635	144,62	—	144,64
Kr. D.	90,16	90,13	—	90,115	90,15	—	90,15	90,115	—	90,15
Kr. N.	87,38	87,34	—	87,35	87,35	—	87,375	87,35	—	87,37
Kr. Sv.	121,25	121 —	—	121,035	121,30	—	121,03	121,03	—	121,27
Fol.	173,38	173,27	—	173,295	173,40	—	173,31	173,295	—	173,34
Fr. B.	12,58	12,58	—	12,58125	12,575	—	12,5820	12,58125	—	12,58
Franco francese	127,37	127,33	—	127,35	127,30	—	127,32	127,35	—	127,33
Lst.	1742,02	1741,85	—	1742 —	1741,50	—	1741,75	1742 —	—	1740,90
Dm. occ.	156,89	156,60	—	156,57	156,55	—	156,58	156,57	—	156,67
Scell. Austr.	24,18	24,16	—	24,18	24,17	—	24,1575	24,18	—	24,18
Escudo Port.	21,72	21,71	—	21,73	21,75	—	21,715	21,73	—	21,73
Peseta Sp.	10,41	10,40	—	10,4075	10,42	—	10,4075	10,4075	—	10,40

Media dei titoli del 30 giugno 1967

Rendita 5 % 1935	105,05
Redimibile 3,50 % 1934	101,15
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,425
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,525
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,875
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,75
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,65
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,725
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,05
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,075
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) - II emiss.	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 giugno 1967

1 Dollaro USA	624,30
1 Dollaro canadese	578,10
1 Franco svizzero	144,627
1 Corona danese	90,132
1 Corona norvegese	87,362
1 Corona svedese	121,032
1 Fiorino olandese	173,302
1 Franco belga	12,582
1 Franco francese	127,335
1 Lira sterlina	1741,875
1 Marco germanico	156,575
1 Scellino austriaco	24,169
1 Escudo Port.	21,722
1 Peseta Sp.	10,407

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Storia » presso la Facoltà di magistero dell'Università di Bari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di magistero dell'Università di Bari è vacante la cattedra di « Storia » alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(7104)

Autorizzazione all'Università di Padova ad acquistare immobili

Con decreto del prefetto di Padova n. 13119 in data 5 maggio 1967, l'Università di Padova è stata autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 16.020.000 un immobile di proprietà della signora Lista Carlotta in Faggian, sito in Padova, via Trieste, 79, iscritto in catasto, comune di Padova, sezione *D*, foglio VII, mappali 19 e 338 di complessivi mq. 801.

Con decreto del prefetto di Padova n. 9982 in data 1° aprile 1967, l'Università di Padova è stata autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 10.900.000 un immobile di proprietà delle signore Rocca Paola in Irone e Bertoli Anna Maria in Irone, sito in Padova, via Paolotti n. 8, angolo via Luzzatti n. 2.

(6809)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 7 marzo 1967, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1967, registro n 9, foglio n. 221, è stato respinto perchè infondato il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto dal sig. Di Natale Antonino avverso la nota 4 gennaio 1965, n. 22722, con la quale il Ministero dei lavori pubblici aveva rigettato l'istanza del predetto impiegato diretta ad ottenere il collocamento fra il personale del ruolo aggiunto della carriera di concetto - geometri - di detto Ministero ai sensi dell'art. 10 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600.

(6954)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 maggio 1957, registrato alla Corte dei conti, l'8 giugno successivo, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario in via amministrativa esperito il 19 settembre 1966 dalla signora Gavalotti Lavinia avverso il provvedimento con cui è stato disposto il recupero, mediante ritenuta mensile sulla pensione, della somma di L. 210.600 dalla medesima indebitamente percepita dall'I.N.P.S. di Ancona.

(6759)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per la nomina ad agente di cambio presso la Borsa valori di Palermo

IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste la legge 23 maggio 1956, n. 515, contenente norme per i concorsi ad agente di cambio e la legge 3 febbraio 1963. n. 49, recante modificazioni all'art. 4 della predetta legge n. 515;

Ritenuta la necessità di bandire il concorso per la copertura dei posti disponibili nel ruolo degli agenti di cambio della Borsa valori di Palermo;

Uditi i pareri della Camera di commercio e delle autorità di Borsa di Palermo, ai sensi dell'art. 2 della legge 23 maggio 1956, n. 515;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a 10 (dieci) posti di agente di cambio nel ruolo della Borsa valori di Palermo.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, scritta su carta da bollo da L. 400 e firmata di pugno dal candidato, indirizzata al Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro) dovrà essere presentata o dovrà pervenire, insieme a tutti i documenti richiesti, alla segreteria della Commissione esaminatrice presso l'ufficio dell'ispettore del Tesoro delegato alla vigilanza governativa della Borsa valori di Palermo entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare il cognome, il nome, la data e luogo di nascita, ed il proprio domicilio ed indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le eventuali comunicazioni. La domanda dovrà, inoltre, contenere l'elencazione dei documenti allegati.

Art. 3.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti, redatti in conformità delle vigenti disposizioni in materia di bollo e di legalizzazione, firmati per esteso dal funzionario o pubblico ufficiale che li rilascia, giusta quanto prescritto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678:

a) fotografia in data recente, applicata su foglio bollato, con firma autentica del candidato. Il documento deve essere munito dell'autenticazione della fotografia e della firma;

b) estratto dell'atto di nascita, dal quale risulti che il candidato, alla data del presente decreto, abbia compiuto il ventisettesimo anno di età e non superato il cinquantacinquesimo;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune di residenza ove l'aspirante risiede da un anno e nel caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno;

g) certificato di specchiata correttezza professionale, rilasciato dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competente;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, entrambi aggiornati e annotati delle eventuali benemerenze di guerra; ovvero copia del foglio di congedo illimitato o certificato di esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva;

i) diploma di laurea in giurisprudenza od in economia e commercio, o in scienze politiche, oppure in scienze statistiche demografiche ed attuariali, in originale o in copia autentica notarile;

l) certificato di tirocinio pratico effettuato in una Borsa valori per un biennio come rappresentante alle grida di agente di cambio, o per un triennio quale procuratore di agente di cambio, ovvero per un quinquennio quale funzionario presso l'ufficio di Borsa valori o l'ufficio titoli di una banca o quale commissionario di Borsa in proprio o come responsabile di ditta commissionaria, ammesso nel recinto riservato di una Borsa. Tale certificato dovrà riportare anche le date di inizio e di fine del periodo o dei periodi di una o più delle attività sopraspecificate;

m) dichiarazione con la quale l'aspirante si impegna, in caso di nomina ad agente di cambio, a cessare dalle altre sue attività incompatibili con la professione di agente di cambio o ad esercitare la professione medesima presso la Borsa valori di Palermo nel cui ruolo venga ad essere iscritto;

n) tutti gli altri documenti e pubblicazioni che, in aggiunta ai precedenti, possono costituire titolo valutabile per la formazione della graduatoria di merito. Nei documenti dovrà essere specificata la durata delle attività menzionate;

o) quietanza comprovante l'effettuato versamento presso la Camera di commercio di Palermo della somma di L. 10.000 (diecimila), per contributo alle spese di concorso.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) debbono essere di data posteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del concorso.

Art. 4.

I candidati che alla data di entrata in vigore della legge 23 maggio 1956, n. 515, erano agenti di cambio in carica, o risultavano avere esercitato la professione di agente di cambio, conservando i prescritti requisiti, ovvero erano procuratori di agente di cambio o rappresentanti alle grida di agente di cambio da almeno un quinquennio, sono esentati dall'obbligo di possedere il titolo di studio di cui alla lettera *i*), dell'art. 3.

I candidati rappresentanti alle grida di agente di cambio, che al momento dell'entrata in vigore della predetta legge non avevano raggiunto il quinquennio di cui al comma precedente, possono partecipare al concorso anche se muniti di un diploma di laurea diverso da quello in giurisprudenza od in economia e commercio, o in scienze politiche oppure in scienze statistiche demografiche ed attuariali. Detto diploma dovrà essere prodotto in originale o in copia autentica notarile nel termine di cui all'art. 2.

Per tali candidati, il limite di età è elevato ad anni sessanta.

Il possesso dei requisiti di cui al presente articolo dovrà essere comprovato mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalla Camera di commercio competente, a mente dell'art. 5, ultimo comma, della legge 23 maggio 1956, n. 515.

In tale certificato dovranno essere indicate le date di inizio e di fine del periodo o dei periodi di una o più delle attività stesse.

Art. 5.

Non sarà tenuto conto delle domande pervenute o presentate oltre il termine indicato nell'art. 2, ovvero sfornite di taluno dei documenti di cui al precedente art. 3. La data di arrivo è stabilita dal timbro a data apposto dalla segreteria della Commissione esaminatrice. Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per la partecipazione ad altri concorsi.

Nel caso che il titolo di studio richiesto in originale non sia stato ancora rilasciato, ovvero sia andato smarrito o distrutto, i candidati dovranno presentare il certificato sostitutivo di esso, a tutti gli effetti, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Art. 6.

Si applicano ai concorrenti ai posti di agente di cambio i benefici costituenti preferenza a parità di merito accordati dalle vigenti disposizioni di legge nei concorsi a pubblici impieghi, ai mutilati, invalidi, ex combattenti, reduci e categorie assimilate.

Art. 7.

Con successivo decreto sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice a norma dell'art. 3 della legge 23 maggio 1956, n. 515.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice, esaurito l'esame formale delle domande e dell'allegata documentazione, e determinati i criteri di valutazione dei titoli di cui i candidati risultano in possesso, assegna, per ciascun candidato ammesso al concorso, un punteggio complessivo non eccedente il limite massimo di 100 e propriamente:

a) sino a sessanta punti per i vari titoli professionali;

b) sino a dieci punti per le pubblicazioni in materia di Borse valori;

c) sino a trenta punti per la prova di esame di cui all'articolo seguente.

Per la valutazione dei titoli professionali e delle pubblicazioni in materia specifica, nonchè per la prova di esame, i commissari, compreso il presidente, dispongono di eguale numero di punti.

Art. 9.

I candidati ammessi al concorso dovranno sottoporsi, nel giorno, nell'ora e nel luogo che saranno stabiliti dalla Commissione esaminatrice e loro notificati, in tempo utile, ad una prova di idoneità dinanzi alla Commissione medesima.

La prova consisterà in un esame orale avente per oggetto principi di diritto civile, di economia politica e di scienza delle finanze, nonchè le discipline attinenti ai mercati mobiliari, la tecnica borsistica, la legislazione riguardante le Borse valori e gli usi locali di Borsa.

Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno conseguito nella prova una valutazione non inferiore a punti diciotto.

I candidati che siano agenti di cambio in carica sono dispensati, qualora ne facciano richiesta per iscritto, dal sostenere l'esame di idoneità. In tal caso ai medesimi verranno attribuiti diciotto trentesimi dei punti di cui alla lettera *c*), primo comma, del precedente art. 8.

Art. 10.

La somma dei punti che i candidati conseguiranno in base all'art. 8 costituirà la classificazione complessiva.

A parità di punteggio avranno titolo preferenziale e nell'ordine seguente:

a) gli agenti di cambio in carica presso altre Borse per almeno un triennio;

b) coloro che abbiano esercitato, per ugual periodo, la professione di agente di cambio, conservandone i prescritti requisiti;

c) i rappresentanti alle grida di agente di cambio per almeno un quinquennio;

d) i commissionari di Borsa ammessi nei recinti riservati per almeno un quinquennio;

e) gli osservatori alle grida di istituto di credito per almeno un quinquennio;

Il periodo di tempo di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) si calcola anche nel caso che le relative funzioni non siano state esercitate in via continuativa.

Fra i concorrenti predetti avranno la preferenza coloro i quali abbiano maggiore anzianità nell'esercizio delle relative funzioni.

Dopo le preferenze di cui sopra si osserveranno quelle spettanti ai mutilati, invalidi, ex combattenti, reduci e categorie assimilate, in applicazione dell'art. 6.

Quando non sia possibile stabilire la preferenza in base alle norme suindicate, per pari anzianità nell'esercizio delle rispettive funzioni o per mancanza ovvero per parità di titoli di natura combattentistica, la preferenza medesima sarà determinata dalla maggiore età.

Art. 11.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 6, gli interessati dovranno produrre, a corredo della domanda di ammissione al concorso, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 43, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa in bollo di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento, presenteranno apposita attestazione in carta da bollo rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio ciascuno di essi ha la propria residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati ed invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra e i mutilati ed invalidi alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio, o dei comuni di Sant'Orsola e di Luserna di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, nonchè i mutilati ed invalidi che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato Mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra - oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio, dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il Mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra e la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente Repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, del 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per i fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, e gli orfani dei caduti alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna, di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno presentare un certificato su carta da bollo rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicati nella lettera *d*), dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre. Analogo documento dovranno presentare i figli degli invalidi di prima categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio, dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

i) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

l) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpiti dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata. I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

m) i decorati di medaglia al valore militare e di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

o) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

p) i candidati alto-atesini o residenti prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da essi organizzate ed abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di servizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente.

Art. 12.

Le qualifiche combattentistiche devono essere acquisite almeno alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

La Commissione esaminatrice può consentire che i documenti comprovanti il riconoscimento delle varie qualifiche di cui al precedente comma vengono prodotti dai candidati anche dopo il termine di cui all'art. 2 del presente decreto, ma comunque, non oltre la data stabilita per lo svolgimento della prova di esame, sotto pena di decadenza dei relativi benefici.

Art. 13.

La Commissione esaminatrice, non appena formata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei, la trasmetterà al Ministero del tesoro, che, dopo aver riconosciuta la regolarità del procedimento seguito per la formazione della stessa, l'approverà con proprio decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Unitamente alla graduatoria la Commissione invierà tutti i documenti del concorso nonchè i verbali redatti, sia in sede di esame dei documenti, che durante l'espletamento della prova pratica e la relazione che accompagna la graduatoria stessa.

Art. 14.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 giugno 1967

Il Ministro: Colombo

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1967
Registro n. 13 Tesoro, foglio n. 398.

(6813)

MINISTERO DELLA DIFESA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a sette sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Servizio automobilistico.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1966, registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 1966, registro n. 44 difesa-Esercito, foglio n. 195, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di sette sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Servizio automobilistico, riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio o in congedo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per la nomina di sette sottotenenti in spe. nel Servizio automobilistico di cui al decreto ministeriale citato nelle premesse, è costituita come segue:

magg. gen. S.A. spe. Alfonso Sebastiano, presidente;
col. S.A. spe. Calabresi Arnaldo, membro;
t. col. S.A. t. S.G. Mastrodicasa Aldo, membro;
t. col. S.A. spe. Anticoli Borza Cesare, membro;
t. col. S.A. t. S.G. Fuggiano Mario, membro;
t. col. S.A. spe. Forcignano Salvatore, membro supplente;
t. col. S.A. spe. Mereu Giuseppe, membro supplente;
cons. 3ª classe Faranda dott. Roberto, segretario.

Art. 2.

Ai componenti la Commissione saranno attribuiti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e quindi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 aprile 1967

Il Ministro: Tremelloni

Registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1967
Registro n. 61, foglio n. 44.

(6923)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a due sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Servizio di commissariato (ruolo sussistenza).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1966, registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 1966, registro n. 44 Difesa-Esercito, foglio n. 195, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di due sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Servizio di commissariato (ruolo sussistenza), riservato ai marescialli in s.p. ed ai sergenti maggiori in s.p.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per la nomina di due sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Servizio di commissariato (ruolo sussistenza) di cui al decreto ministeriale citato nelle premesse, è costituita come segue:

magg. gen. suss. spe. Calisti Giorgio, presidente;
col. comm. spe. Bonanno Mariano, membro;
t. col. suss. spe. Marcianò Donato, membro;
t. col. suss. spe. Silvestri Rinaldo, membro;

t. col. suss. spe. Niro Michele, membro;
t. col. suss. spe. Bucciero Mario, membro supplente;
t. col. suss. spe. Catuogno Eduino, membro supplente;
cons. 1ª classe Cannella dott. Giovanni, segretario.

Art. 2.

Ai componenti la Commissione saranno attribuiti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e quindi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 aprile 1967

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *maggio* 1967
Registro n. 61, *foglio n.* 46

(6920)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Diario delle prove scritte del concorso regionale pubblico per titoli ed esami a dieci posti di ingegnere in prova del Genio civile per gli uffici aventi sede nel Friuli-Venezia Giulia.

Le prove scritte del concorso regionale pubblico per titoli ed esami a dieci posti di ingegnere in prova del Genio civile per gli uffici aventi sede nel Friuli-Venezia Giulia indetto con decreto ministeriale 17 febbraio 1967, avranno luogo in Trieste presso l'Istituto industriale « Volta » sito in via Battisti, n. 27 nei giorni 24, 25, 26 e 27 luglio 1967 con inizio alle ore nove.

(7109)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3026 in data 25 maggio 1965, con il quale vennero messe a concorso le condotte mediche vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1964;

Visto il proprio decreto n. 479 in data 2 febbraio 1967, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso suddetto;

Viste le domande dei candidati con le indicazioni delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;

Considerato che il vincitore della condotta medica di Carrega Ligure ha rinunziato alla condotta ad esso assegnata;

Ritenuto che deve procedersi alla assegnazione della sede stessa ai candidati che seguono in graduatoria, tenendo conto dell'ordine preferenziale indicato dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;

Vista la legge 1º agosto 1921, n. 1312, modificata dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, relativa all'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Decreta:

Il dott. Clerici Livio risultato idoneo al concorso di cui in premessa, è dichiarato vincitore della condotta medica di Carrega Ligure.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino atti ufficiali della Prefettura e per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale e del Comune interessato.

Alessandria, addì 16 giugno 1967

(6863) *Il medico provinciale*: SIRCANA

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 12 giugno 1967, n. **11.**

Interventi per studi e ricerche di carattere tecnologico nel territorio regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 13 *giugno* 1967)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla sottosezione di Trieste dell'Istituto nazionale di fisica nucleare sovvenzioni, fino all'importo massimo di lire 100 milioni, per l'attuazione di un programma di studi e ricerche, ivi comprese indagini, prospezioni, misurazioni ed esplorazioni da eseguirsi nel territorio regionale, nonchè per opere ed acquisto di attrezzature, a tal fine occorrenti, e per la documentazione e la illustrazione dei dati raccolti.

Art. 2.

Le sovvenzioni saranno concesse con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa approvazione, da parte della Giunta medesima, del programma, di cui all'articolo precedente, e dei preventivi di spesa.

Art. 3.

E' fatto obbligo alla sottosezione di cui all'articolo 1 di fornire la dimostrazione dell'impiego delle sovvenzioni secondo la destinazione prevista nei decreti di concessione.

Art. 4.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, nell'esercizio finanziario 1967, la spesa di lire 100 milioni, cui si provvede, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 5 luglio 1965, n. 8, con una pari quota dell'avanzo finanziario accertato con la legge regionale 6 aprile 1967, n. 5, nel bilancio regionale dell'esercizio 1964.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1967, è istituito, con lo stanziamento di lire 100 milioni, il capitolo 704 con la denominazione « Sovvenzioni alla Sottosezione di Trieste dell'Istituto nazionale di fisica nucleare per l'attuazione di un programma di studi e ricerche, nonchè per opere ed acquisto di attrezzature a tal fine occorrenti, e per la documentazione e la illustrazione dei dati raccolti » .

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 12 giugno 1967

BERZANTI

(6723)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma, - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.